SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 2079)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(FALCUCCI)

di concerto col Ministro del Tesoro (GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1986

Finanziamento dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma

Onorevoli Senatori. — L'Istituto nazionale di geofisica di Roma, disciplinato dallo statuto approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 731, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, n. 1425, ha il compito istituzionale di « provvedere al rilevamento sistematico dei più importanti fenomeni geofisici mediante appositi Osservatori ».

All'Istituto in parola, all'atto della sua costituzione, furono altresì trasferiti i servizi sismici di cui alla legge 5 gennaio 1939, n. 18.

Le norme statutarie affidano quindi all'Istituto nazionale di geofisica un ruolo di rilevante interesse nazionale, in quanto l'ente è preposto a creare le premesse indispensabili affinchè possa essere curata e sviluppata una seria opera di prevenzione e di difesa dai terremoti. E ciò in un Paese come l'Italia, in cui gran parte del territorio nazionale è ad alto rischio sismico. L'Istituto, in effetti, alla luce dei suoi compiti istituzionali è l'unico ente di riferimento per l'espletamento del servizio attinente al controllo sismico di tutto il territorio nazionale.

L'ente, tuttavia, si dibatte in gravi difficoltà finanziarie che non gli consentono l'espletamento dei compiti istituzionali, primo fra tutti, per l'appunto, quello relativo alla sorveglianza sismica del territorio. Infatti,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Attività scientifiche e culturali - Contributi ad enti)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a fronte delle esigenze di un servizio di riconosciuta necessità e validità, sul piano
tecnico-scientifico richiederebbe un adeguato supporto di strutture ed attrezzature. La
legge di finanziamento, risalente al lontano
1950, prevede un contributo annuo statale
di appena lire 76 milioni, assolutamente insufficiente ai fabbisogni dell'ente. Nè, ovviamente, può soccorrere a questi la sola soluzione di contributi erogabili in via amministrativa.

L'evidenziata carenza è tanto più grave nell'attuale momento, caratterizzato dal notevole intensificarsi dei fenomeni sismici, che, particolarmente in alcune aree del territorio nazionale, stanno determinando situazioni di permanente emergenza.

L'Istituto, d'altra parte, facendosi carico delle pressanti sollecitazioni pervenute da più parti, soprattutto dopo gli eventi sismici dell'Irpinia e della Basilicata, ha affrontato il problema della sorveglianza sismica del territorio nazionale. È stato così impostato ed avviato a realizzazione un progetto di rete sismica nazionale.

Il servizio di sorveglianza sismica messo a punto si basa su una rete di rilevamento, estesa a tutto il territorio, che, nel suo assetto definitivo, comprenderà circa 50 stazioni di rilevamento opportunamente distribuite (sono in funzione attualmente 24 stazioni, mentre per le restanti sono state già avviate tutte le operazioni preliminari per l'installazione). Tutte le stazioni sono collegate, via cavo telefonico o via radio, con un unico centro di registrazione, presidiato 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, sito a Roma presso la sede dell'Istituto in via R. Bonghi, n. 11/b. In caso di evento sismico che si verifichi in un qualsiasi punto del territorio nazionale si provvede a dare immediata segnalazione agli organi di protezione civile e a tutte le strutture pubbliche che ne hanno fatto e ne faranno richiesta. L'informazione consiste nel fornire i dati relativi all'evento sismico ottenuti mediante una rapida elaborazione elettronica dei dati acquisiti dai vari punti di rilevamento (località, intensità, profondità, eccetera).

Giova ricordare a tale proposito che, nella fase di prima elaborazione, per poter pervenire ad una rapida individuazione del fenomeno è necessario disporre di dati di rilevamento provenienti da varie stazioni (almeno 5) a volte anche assai distanti tra loro, cosicchè, ad esempio, per localizzare e classificare in intensità e profondità un fenomeno sismico che si verificasse in una determinata regione dell'Italia centrale è necessario disporre dei dati di rilevamento da stazioni situate anche al Nord e al Sud (il più possibile intorno alla zona epicentrale).

Da ciò si desume che solo una rete estesa a tutto il territorio può consentire la valutazione del fenomeno sia ai fini di protezione civile, sia ai fini scientifici (va precisato che l'esistenza di stazioni singole, pur se perfettamente funzionanti, non ha alcuna utilità ai fini della protezione civile, sia per la difficoltà di assicurare per ciascuna di esse il funzionamento continuo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, sia perchè, isolatamente considerate, non consentono la localizzazione degli eventi sismici, nè la determinazione attendibile di tutti gli altri parametri del terremoto).

Una volta definiti i parametri dell'evento, i cui tempi medi di definizione vanno sempre più riducendosi grazie all'impiego di idonei programmi di elaborazione automatica dei dati, se ne dà immediata comunicazione alle sale operative del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile (con le quali esistono canali diretti di comunicazione).

Nel caso si tratti di evento non isolato, si indaga sulla sua natura e se ne valuta la probabile evoluzione nel tempo.

A tal fine l'Istituto sta anche completando la catalogazione di tutti gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale, di cui esiste traccia o documentazione, dal 1450 a. C. fino ai giorni nostri.

Oltre a ciò l'Istituto ha predisposto alcuni programmi per studi sismologici particolareggiati, che riguardano alcune zone del territorio nazionale ad elevato rischio sismico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Come accennato in precedenza, occorre però urgentemente consentire all'Istituto di disporre di un adeguato apporto finanziario da parte dello Stato. Tale apporto, a ben considerare, consentendo all'Istituto il recupero della sua piena funzionalità, eviterebbe la notevole dispersione di mezzi derivante da iniziative isolate che non siano coordinate in un più organico programma di interventi.

Già nel corso della passata legislatura era stata predisposta una apposita iniziativa legislativa, intesa ad elevare il contributo ordinario risalente — si ripete — alla legge 28 dicembre 1950, n. 1138, e a concedere un contributo straordinario per il potenziamento delle strutture dell'ente.

L'iniziativa non ha, tuttavia, avuto seguito.

Si ritiene, pertanto, necessario riproporla con l'unito disegno di legge, che prevede l'elevazione del contributo ordinario di funzionamento di lire 5.000 milioni per il 1986, di lire 4.000 milioni per il 1987 e di lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, per provvedere alle spese di personale dirette e riflesse, in connessione anche al necessario ampliamento dell'organico (che deve interessare, prevalentemente, il personale tecnico-scientifico), alla gestione della rete sismica nazionale ed alle spese ordinarie di funzionamento dei reparti scientifici e dei laboratori.

Va infine evidenziato che l'elevazione del predetto contributo ordinario consentirà di evitare il ricorso all'attuale erogazione di contributi straordinari all'ente da parte del Ministero della pubblica istruzione.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma, stabilito in lire 76 milioni dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1138, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1986, di lire 4.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1988.

Art. 2.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni per l'anno 1986, a lire 4.000 milioni per l'anno 1987 ed a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto all'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Concessione di un contributo statale all'Istituto nazionale di geofisica », nonchè, quanto agli anni 1987, 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.